

Codice A1610B

D.D. 8 marzo 2021, n. 116

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. MIAGLIANO (BI) - Intervento: "FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Misura 7, Sottomisura 7.5 - Operazione 7.5.2. - Tipologia 1 - Potenziamento delle infrastrutture per la fruizione escursionistica, ricreativa e a servizio dell'outdoor e della segnaletica i**



**ATTO DD 116/A1610B/2021**

**DEL 08/03/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. MIAGLIANO (BI) – Intervento: “FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Misura 7, Sottomisura 7.5 - Operazione 7.5.2. - Tipologia 1 - Potenziamento delle infrastrutture per la fruizione escursionistica, ricreativa e a servizio dell'outdoor e della segnaletica informativa. PROGETTO: Miagliano - #GymnasiumLand" Fg. 2 mapp 121, 289 e 291 e Fg. 4 mapp 344, 345 346, 347 e 348. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dall'Amministrazione Comunale volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 (“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”);

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell’articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall’intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all’esercizio della delega ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l’intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell’articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l’acquisizione del parere vincolante;

verificato che i venti giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente previsti dal comma 5 dell’articolo 11 citato risultano decorsi senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che, ai sensi dello stesso comma 5 dell’articolo 11, in caso di mancata espressione del parere del Soprintendente entro il termine previsto, l’amministrazione competente ne prescinde e rilascia l’autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l’istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all’intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- decreto legislativo 42/2004, Parte III;

- decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- legge regionale 32/2008;
- legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

*determina*

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio, (allegato 1) che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Classif. 11.100/GESPAE/110/2021A/A1600A*

*Rif. n. 11850/A1610B del 02/02/2021*

*Rif. n. 11851/A1610B del 02/02/2021*

*Rif. n. 11864/A1610B del 02/02/2021*

*Rif. n. 11883/A1610B del 02/02/2021*

## **RELAZIONE**

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune: Miagliano (BI)  
Intervento: "FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale  
Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Misura 7, Sottomisura 7.5 -  
Operazione 7.5.2. - Tipologia 1 - Potenziamento delle infrastrutture per la  
fruizione escursionistica, ricreativa e a servizio dell'outdoor e della segnaletica  
informativa. PROGETTO: Miagliano - #GymnasiumLand" - Fg. 2 mapp 121,  
289 e 291 e Fg. 4 mapp 344, 345 346, 347 e 348  
Istanza: Amministrazione comunale

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di Miagliano (BI) in data 02/02/2021, con nota prot. n. 369 del 02/02/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

considerato è stata prevista la sistemazione e riorganizzazione e completamento di un percorso pedonale di fruizione presenti sul territorio comunale; affinché possa essere fruito da parte sia dalla popolazione residente che non, a scopo sia didattico che

ricreativo; il suddetto percorso raggiungerà un'area pubblica in cui verrà realizzata un'area Fitness.

Gli interventi interesseranno in un'area di circa 600-800 m lineari, nella zona ovest del territorio Comunale in prossimità del Torrente Cervo; il percorso fiancheggierebbe in parte la roggia industriale ex-Poma.

In particolare si prevede:

- la sistemazione del percorso fiancheggiante la roggia industriale mediante posa di barriere in legno per evitare la caduta nel vuoto nel torrente e del percorso pedonale esistente nel bosco;
- la realizzazione di una passerella pedonale che permette il superamento della roggia per giungere sulla sponda destra verso l'area a bosco;
- un'area fitness su via padre Greggio, all'incrocio con via XXV aprile con sistemazione della stessa;
- un nuovo tratto di percorso pedonale in fregio alla strada comunale "via Padre Greggio" della lunghezza di circa 300 m per giungere alla nuova area fitness;
- la riorganizzazione dei percorsi tematici presenti nel Comune con posa di cartellonistica rinnovata.

Il progetto partecipa al bando per il cofinanziamento, tramite la misura FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale Programma di sviluppo Rurale 2014 – 2020. Misura 7, Sottomisura 7.5 - Operazione 7.5.2. - Tipologia 1 – "Potenziamento delle infrastrutture per la fruizione escursionistica, ricreativa e a servizio dell'outdoor e della segnaletica informativa";

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"

verificato che il Comune di Miagliano (BI) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, lett. c): i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m del Torrente Cervo e lett. g): i territori coperti da foreste e da boschi;

preso atto che gli interventi non comporteranno la compromissione delle caratteristiche di naturalità del corso d'acqua né interventi di asportazione e riduzione della vegetazione spondale e boschiva,

tenuto conto che gli interventi proposti saranno sempre comunque realizzati utilizzando manufatti di ingegneria naturalistica, terre rinforzate, percorsi verdi delimitati da tondoni in legno, al fine di garantirne la migliore integrazione nel paesaggio,

considerato che gli interventi consentiranno la valorizzazione e una migliore fruizione della roggia industriale ex-Poma, di valore testimoniale ed interesse paesaggistico,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- si preveda l'inerbimento di tutte le superfici dell'area fitness eventualmente compromesse dalle operazioni di cantiere;
- eventuali interventi di sistemazione vegetazionale della medesima area vengano realizzati attraverso l'impianto di specie della vegetazione autoctona, in coerenza e continuità con le caratteristiche di naturalità delle aree attraversate dal percorso pedonale.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Istanza</i>	e-mail.pdf
2	<i>Relazione Generale</i>	__01el_relazione_generale_def.pdf.p7m
3	<i>Relazione Paesaggistica</i>	__02_el_Relazione paesaggistica_Gennaio 2021_.pdf.p7m
4	<i>Tav. 1 – Inquadramento generale</i>	TAV._01.pdf.p7m
5	<i>Tav. 2 – Foto aerea generale</i>	TAV._02.pdf.p7m

	<i>area d'intervento</i>	
6	<i>Tav. 3- Stato di fatto</i>	TAV._03.pdf.p7m
7	<i>Tav. 4 – Progetto Zona A</i>	TAV._04.pdf.p7m
8	<i>Tav. 5 – Progetto Zona B</i>	TAV._05.pdf.p7m
9	<i>Tav. 6 – Progetto Zona C</i>	TAV._06.pdf.p7m
10	<i>Tav. 7 - Fotoinserimenti</i>	TAV._07.pdf.p7m
11	<i>Tav. 8 - Accessibilità dei percorsi comunali</i>	TAV._08.pdf.p7m
12	<i>Tav. 9 – Percorso tematico</i>	TAV._09.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Elisa Olivero*

Il Dirigente del Settore

**Arch. Giovanni Paludi**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*